



COMUNE DI FURCI SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

Gemellato con Octeville Sur Mer - Francia
C.A.P. 98023 P. IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

CATASTO INCENDI

AGGIORNAMENTO ANNO 2024

Legge n. 353/2000

Visti ed Approvazioni

Deliberazione della Giunta Municipale N° ____ del _____

IL Tecnico

Geom. Francesco Sorbetti

Incarico Giusta

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

REG.GEN N. 106 DEL 19/02/2025 N.32 DEL 19/02/2025

Premessa:

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni per ultimo dall'art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

In particolare, l'articolo 10 comma 1 prescrive che:

"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili)".

Il D.L. n. 91/2017, ha introdotto il comma 1 bis che prevede la disapplicazione del comma 1 nei casi in cui il proprietario risulta

".....vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria".

La definizione di incendio boschivo viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla stessa Legge quadro, dove l'incendio boschivo viene definito all'articolo 2:

"Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

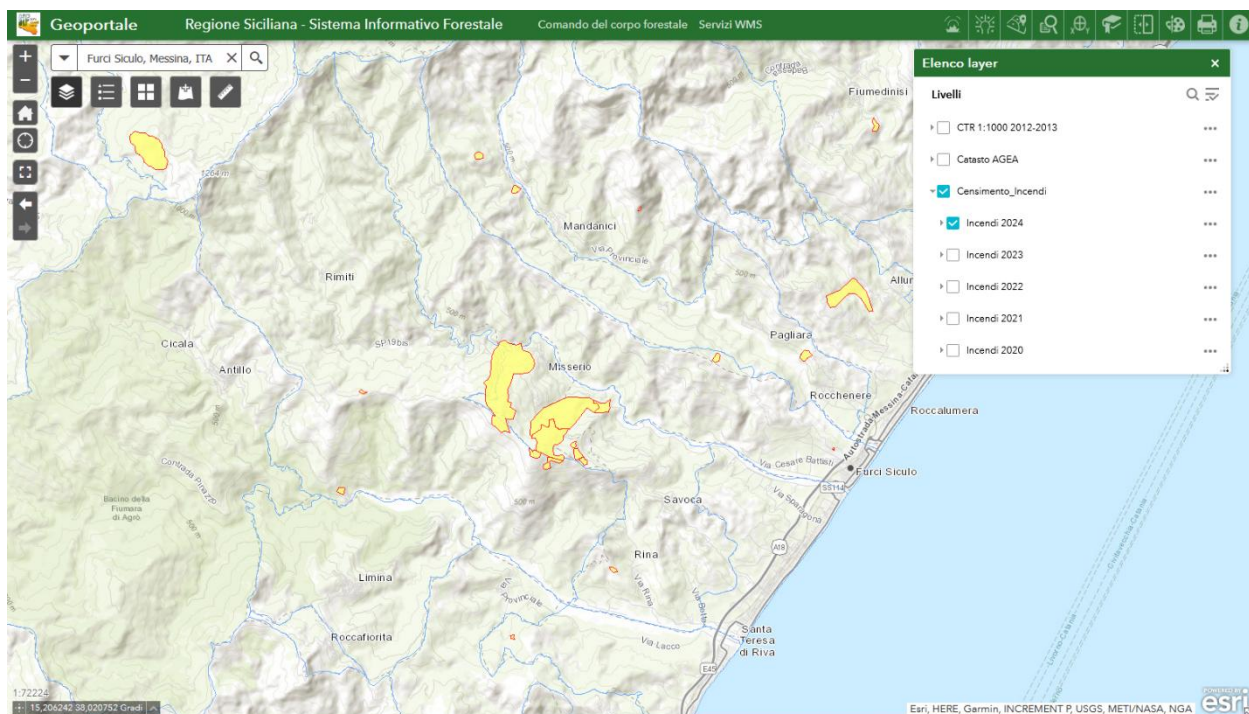
Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata

già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Dato atto:

Che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 277 del 05/10/2007 ha adottato il Piano Catastale degli incendi sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 2000 e con la stessa ha avuto luogo l'approvazione del censimento delle superfici percorse dal fuoco ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio l'elenco catastale delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 2000.



Aree percorse dal fuoco – ANNO 2024

Che annualmente sono stati emessi provvedimenti Sindacali di carattere preventivo ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, tra i quali si segnalano:

- Con Ordinanza Sindacale n. 43 del 29/05/2017 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;
- Con Ordinanza Sindacale n. 49 del 11/05/2018 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;
- Con Ordinanza Sindacale n. 31 del 05/04/2019 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;
- Con Ordinanza Sindacale n. 50 del 15/05/2020 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;
- Con Ordinanza Sindacale n. 21 del 08/03/2021 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;
- Con Ordinanza Sindacale n. 55 del 20/05/2022 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;

Con Ordinanza Sindacale n. 84 del 14/06/2023 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;

Con Ordinanza Sindacale n. 26 del 11/04/2024 è stato emesso apposito provvedimento relativo alla Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti;

1. - NORMATIVA DIRIFERIMENTO

Come specificato in premessa, la legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

VINCOLI QUINDICENNALI

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione soltanto di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

VINCOLI DECENNALI

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

VINCOLI QUINQUENNALI

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

È vietato sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

2. - ADOZIONE PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I. - ART. 67 - D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II.) del Bacino Idrografico del T.n.te Savoca (099) Bacino Idrografico del T.n.te Pagliara e Area intermedia T.n.te Pagliara e T.n.te Fiumedinisi (100)

Riscontrato l'aggiornamento del PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I. ricadente nel territorio di FURCI SICULO (ME) con D.S.G. n. 02/2021 del 15/01/2021 redatto dalla Presidenza della Regione - Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia, si evidenzia che il territorio comunale

riporta per gran parte situazioni di forte criticità localizzate in particolar modo in aree che in passato sono state interessate da incendi boschivi.

Alla luce delle linee guida emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Consiglio dei Ministri prot. U. n. 50142 del 01/08/2017 e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile / Direzione Generale nota prot. 48833/DRPC Sicilia del 04/09/2017, e con nota prot. 15733/S11-DRPC/Sicilia del 30/03/2018 in merito all'azione di salvaguardia preventiva di aree a rischio idrogeologico sottese a zone interessate da incendi boschivi, a cui si aggiunge l'azione dell'uomo, dove si riscontrano:

- erosione superficiale con perdita di suolo fertile,
- alterazioni chimico-fisiche del suolo,
- diminuzione delle capacità di infiltrazione,
- riduzione dei tempi di corrivazione,
- erosione accelerata incanalata,
- rigenerazione vegetale a medio lungo termine,

si ritiene necessario attivare le procedure di vincolo previste dalla legge al fine di proteggere i soprasuoli indeboliti nell'ultimo decennio dagli incendi boschivi verificatesi nel territorio di Furci Siculo.

3. – AGGIORNAMENTO – ANNO 2024

L'aggiornamento del Catasto Incendi si rende necessario al fine di inserire gli incendi verificatesi negli anni e censiti nelle piattaforme digitali regionali del Corpo Forestale dello Stato e quelli minori censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' stato riscontrato che negli anni si sono verificati incendi boschivi in aree già censite dove in precedenza si erano verificati altri incendi stagionali che hanno comportato complessi ritardi nella rigenerazione vegetale dei suoli ed hanno aggravato situazioni di dissesto verificate nel vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I..

Verificato lo stato del territorio comunale, anche alla luce dello Studio Agro-Forestale a supporto dell'aggiornamento in atto del Piano Regolatore Generale, dove si evince una diminuzione costante delle capacità rigenerative vegetali e boschive e della vegetazione di alto fusto (boschetti, pinete, alberi di alto fusto, settori di macchia mediterranea), unita alle costanti variazioni climatiche che negli ultimi anni hanno visto violente precipitazioni (tra le più note: Alluvione 2009 – Alluvione 2015 – Alluvione 2016 – Alluvione 2018 e Alluvione novembre 2021) contrastate dagli aumenti vertiginosi di temperatura e l'enorme siccità nel periodo estivo.

Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 135 del 01/07/2008: "Approvazione censimento delle superfici percorse dal fuoco. Legge n° 353/2000 – LRS n. 14/2006 – OPCM n. 3612/2007".

Visto che una porzione del territorio comunale di Furci Siculo ricade nel Sito di Interesse Comunitario – S.I.C. – Codice sito: ITA030009 "Pizzo Mualio, Montagna di Vernà" – area con valenze ambientali e paesaggistiche.

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera Commissariale n. 30 del 12/10/2012 dove allegata Relazione cap. 7 e alla TAV. 14 viene trattato il Rischio Incendi di Interfaccia.

Visto che il Territorio Comunale è posto all'interno del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella Provincia di Messina" redatto dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – D.A. n. 90 del 23/10/2019.

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto Dirigenziale n° 801 del 19/07/2004.

Lo scrivente, a tutela del territorio comunale di Furci Siculo e in linea alle politiche nazionali di tutela ambientale in favore delle future generazioni, provvede ad aggiornare l'elenco dei sopralluoghi percorsi dal fuoco al fine dell'attivazione dei vicoli di legge.

DATA	LOCALITÀ	Superficie Boscata	Superficie Non Boscata	Totale superficie		Identificativo Incendio
2024						

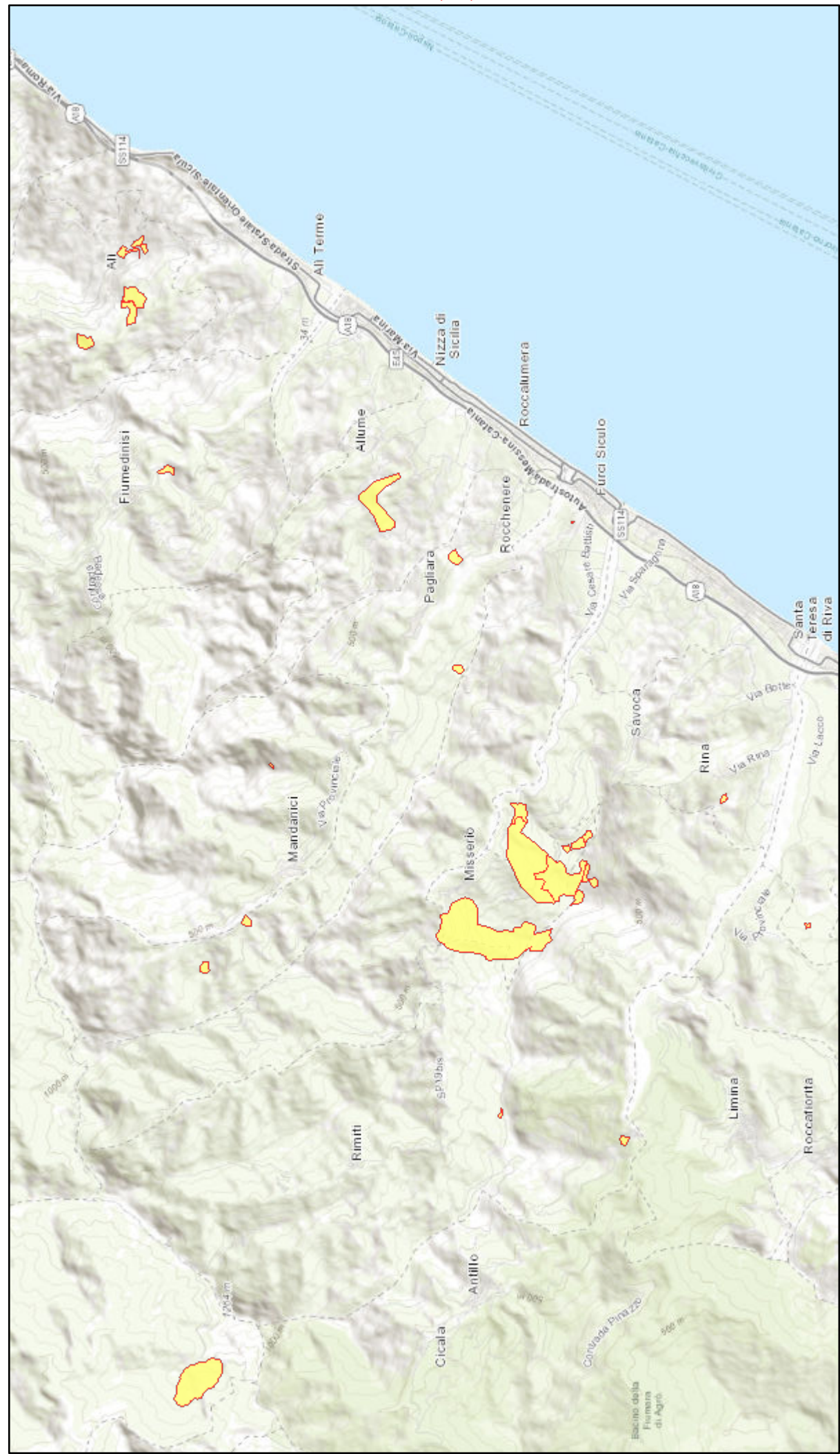
DATA	LOCALITÀ	Superficie Boscata	Superficie Non Boscata	Totale superficie		Identificativo Incendio
2024						
13/08/2024	FURCI SICULO	00.10.00		00.10.00		32350

Scadenze limitazioni	
Scadenza e limitazioni e vincoli quindicennali	Scade il 13/08/2039
Scadenza e limitazioni e vincoli decennali	Scade il 13/08/2034
Scadenza e limitazioni e vincoli quinquennali	Scade il 13/08/2029

[illegible]

5. – CARTOGRAFIA ALLEGATA

- **Planimetria Geoportale Regione Siciliana – Sistema Informativo Forestale – Incendi 2024 Scala 1:100.000**
- **Planimetria Geoportale Regione Siciliana – Sistema Informativo Forestale – Incendi 2024 Scala 1:1.000 con sovrapposizione particelle catastali**
- **Planimetria Catastale Scala 1:2.000 con sovrapposizione aree percorse dal fuoco anno 2024**



05/11/2025, 19:29:00

Incendi 2024

1:100.000
0 3.500 7.000 14.000 ft
0 1.000 2.000 4.000 m

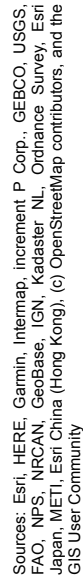
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri, Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Comando del corpo forestale
Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METINASA, NGA

COMUNE DI FURCI SICULO - Prot 0011530 del 11/11/2025 Tit XIV Cl Fasc



Incendi 2024



STRALCIO CATASTALE
FOGLIO DI MAPPA N.9
PARTICELLE N. 480 - 1619 - 1620

